

ASSOCIAZIONE AMICI DI ETTORE GUATELLI E DEL MUSEO

-----STATUTO-----

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1) - E' costituita, ai sensi della legge n. 383/2000, una Associazione di Promozione Sociale denominata "ASSOCIAZIONE AMICI DI ETTORE GUATELLI E DEL MUSEO.

ART. 2) - L'associazione ha sede in Ozzano Taro, via Nazionale 130.

Il trasferimento della sede legale dell'Associazione nell'ambito della provincia di Parma può essere assunto con semplice delibera del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea Ordinaria, senza necessità di modifica statutaria.

ART. 3) - L'associazione, che nasce dopo la morte del maestro e fondatore del Museo, a partire dalla sua molteplice attività di insegnante, di amico critico e sollecitatore, di scrittore di diari, lettere, schede museali, racconti, interviste, di raccoglitore di oggetti, di collezionista, di museografo del mondo della vita quotidiana, ha lo scopo di valorizzare, di ricordare e far vivere ancora non solo il museo ma la sua molteplice attività di intellettuale contadino e di uomo animato da uno spirito critico e indagatore, spesso incompreso nel suo mondo di relazioni.

L'Associazione nasce per la convinzione che, oltre il Museo, monumento aperto e sempre in fieri al mondo vecchio e nuovo delle cose e dei saperi intellettuali e manuali che le costruiscono e le animano, la eredità spirituale di Ettore Guatelli sia assai complessa e, almeno in piccola parte, non espressa dalla eredità materiale, oggettuale e cartacea che ha lasciato.

In particolare si propone di sollecitare e cooperare al fare nel campo della individuazione, schedatura, coordinamento, indicizzazione dei materiali e dei documenti prodotti da e su Ettore Guatelli (cassette, videonastri, film, articoli, fotografie, CD, racconti, schede, oggetti, ecc.) a ricostruire le forme e la memoria delle visite guidate al suo museo, e tenere vive le relazioni con raccoglitori, collezionisti, esperti, amici di cui si avvaleva. Si propone inoltre di collaborare all'opera di acquisizione, istituzionalizzazione e riprogettazione che Provincia e Regione intendono realizzare.

Si impegna a realizzare un incontro annuale nella forma di un'ampia conversazione su Ettore intitolata "Raccontare e documentare Ettore Guatelli", da tenersi ogni anno per ricordarne la morte nell'ultima settimana di settembre.

L'associazione svolge attività di volontariato, senza fini di lucro, sulla base di quote associative e sulla base di contributi esterni per specifici incarichi conformi alle sue finalità.

ART. 4) - L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2030 ed è prorogabile.

-----SOCI-----

ART. 5) - Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e si impegnano a realizzarli.

Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare apposita domanda.

Sull'accoglimento della domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo dell'Associazione; le eventuali riezioni debbono essere motivate.

All'atto dell'accoglimento della domanda deve essere versato l'importo stabilito per la quota sociale.

ART. 6) - La misura della quota di associazione è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La quota associativa è riferita ad un intero anno solare, essendo tassativamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota associativa non è trasmissibile per alcun motivo, se non per morte, e non è rivalutabile in alcun caso.

Le quote sociali devono essere pagate entro il mese di marzo di ogni anno. Trascorsa tale data il Consiglio Direttivo invita con lettera, e/o con telefax, e/o con e-mail i soci morosi a versare la quota

sociale, fissando un termine non superiore a 30 giorni. Coloro che entro il termine fissato suddetto non abbiano provveduto a mettersi in regola con il versamento delle quote decadono da soci.

ART. 7) - Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di partecipare alle manifestazioni e comunque all'attività dell'Associazione.

ART. 8) - La qualità di socio si perde per decadenza, nel caso previsto dall'articolo 6, per volontarie dimissioni, nonché per casi di gravi violazioni dei doveri sociali, fra cui quelli indicati al successivo capoverso.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo dell'Associazione previa contestazione nei confronti del socio che abbia compiuto atti disonorevoli, abbia mancato ai doveri sociali, abbia compiuto gravi atti di indisciplina o abbia danneggiato in qualunque modo l'interesse morale o materiale o il prestigio ed il buon nome dell'Associazione.

Contro il provvedimento è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Associazione entro trenta giorni dalla notifica della decisione stessa.

La decisione del Collegio dei Probiviri dell'Associazione è definitiva e inappellabile.

ART. 9) - Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno voto deliberativo nelle Assemblee e possono rivestire cariche sociali.

Nelle deliberazioni relative all'approvazione e modificazione dello statuto e di regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, hanno diritto di voto i soli soci di maggiore età.

-----ORGANI-----

ART. 10) - Organi dell'associazione sono:

- a)Assemblea dei soci;
- b)Il Consiglio direttivo;
- c)Il Presidente;
- d)Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono gratuite.

- ASSEMBLEA

ART. 11) - L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea in sede ordinaria o straordinaria è convocata altresì ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da non meno di 1/3 (un terzo) dei soci.

ART. 12) - L'assemblea straordinaria ha competenza sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione e viene convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta si renda necessario.

ART. 13) - La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale e con invito spedito mediante lettera, telefax o e-mail ad ogni socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'avviso o l'invito indicano gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza di numero legale, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non può aver luogo prima di ventiquattro ore da quella fissata per la prima.

Sono ammesse deleghe scritte per l'esercizio del voto. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

ART. 14) - L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, tranne nei casi di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto e nei casi di scioglimento dell'associazione e devoluzione del relativo patrimonio per i quali è necessaria la presenza o rappresentanza di almeno la metà più uno degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo devono essere adottate con il voto favorevole di almeno il 70% dei presenti.

ART. 15) - Il consiglio direttivo dell'associazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di 15 membri. Il numero dei componenti il Consiglio direttivo viene fissato in volta in volta dal direttivo uscente. Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più consiglieri nel corso del mandato, si procede alla loro sostituzione, cooptando nel Consiglio il primo dei non eletti ed eventualmente i successivi.

I membri del Consiglio devono essere soci; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 16) - Il Presidente ed il Vicepresidente vengono eletti dal Consiglio direttivo nella prima seduta che dovrà essere convocata entro trenta giorni dall'elezione e presieduta dal consigliere più anziano.

In prima votazione viene eletto il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti il direttivo ed a scrutinio segreto. In seconda votazione viene eletto il Vicepresidente con le stesse modalità.

Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 17) - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

ART. 18) - Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto, in modo tassativo, riservano all'assemblea. Per la validità delle adunanze del Consiglio direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti.

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti un Segretario con il compito di coordinamento dei lavori dell'associazione e dei suoi organi.

-----REVISORI-----

ART. 19) - Il controllo dell'amministrazione dell'Associazione è affidato ad un Collegio composto da tre Revisori eletti dall'Assemblea, i quali eleggono fra loro un Presidente. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I Revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, le contabilità e presentano le loro relazioni con le conclusioni e proposte al Consiglio e all'Assemblea.

I Revisori assistono alla seduta del Consiglio senza diritto di voto.

-----PATRIMONIO E BILANCIO-----

ART. 20) - Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) da tutti i beni mobili ed immobili e degli altri valori di proprietà dell'Associazione;
- b) dai beni mobili ed immobili dei quali l'Associazione venisse a qualsiasi titolo in possesso.

ART. 21) - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle rendite patrimoniali;
- b) dalle quote annuali di contributo ordinario e straordinario dei soci;
- c) dai contributi volontari e dalle donazioni di persone e Enti;
- d) dai proventi derivati dall'attività o dalle gestioni speciali dell'Associazione;
- e) da ogni altra eventuale entrata.

ART. 22) - L'anno finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio preventivo e il consuntivo e li sottopone all'Assemblea dei soci in tempo utile per la delibera di cui all'art. 12 del presente statuto.

ART. 23) – Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

ART. 24) – In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi motivo, l'Associazione provvede alla nomina di un Commissario Liquidatore e devolve il suo patrimonio ad altre Associazioni di Promozione Sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fine di utilità sociale.

I revisori dei conti, in carica al momento della messa in liquidazione, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

ART. 25) – Qualsiasi controversia sorgesse fra i soci o fra questi e gli amministratori in dipendenza della applicazione e interpretazione del presente statuto, degli eventuali regolamenti nonché delle deliberazioni del Consiglio direttivo o dell'Assemblea relative alla posizione o ai diritti di singoli soci, saranno rimesse al giudizio di un collegio di probiviri, composto di tre membri, nominati dall'Assemblea fra persone estranee all'Associazione.

ART. 26) – Per quanto qui non previsto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia.